



Comune di Esterzili
Piazza Sant'Ignazio n.1
08040 – Esterzili (SU)
Telefono: 0782-55323

Contratto collettivo decentrato integrativo economico 2018 – accordo definitivo.

Premesso che in data 21.12.2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di ripartizione delle risorse economiche per l'anno 2018 e delle modalità e dei criteri per la costituzione e destinazione del fondo per gli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 62 del 28.12.2018, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.

In data 28.12.2018, alle ore 13:30, presso l'ufficio del Segretario Comunale, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale e, a conclusione della contrattazione, hanno sottoscritto in via definitiva l'allegato accordo di destinazione delle risorse per l'anno 2018.

Delegazione trattante di parte pubblica:

Dott.ssa Maria Antonietta Cannas - Presidente

Dott. Pietro Aresu – componente

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U.	Sig.ra Mariannina Boi
CGIL	Assente
CISL	Assente
UIL	Assente
C.S.A.	Assente
CISAL	Assente

Allegato

Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018

Richiamata la determinazione del responsabile dell'area finanziaria n. 51 del 22.11.2017 di quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 16.11.2018 sono state approvati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dell'accordo annuale di ripartizione risorse decentrate per l'anno 2017.

Per quanto sopra, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2018 risulta così costituito:

RISORSE PARTE STABILE

RIFERIMENTO	CALCOLO	IMPORTO EURO
Art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018	Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22.01.2004.-	13.028,03 (1)
Art. 67 comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018	Incremento dell'importo su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del 206-2018 CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e valere dall'anno 2019.-	0
Art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018	Incremento di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	A) 143,80
Art. 67 comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018	Incremento dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità	0
Art. 67 comma 2 lettera d) CCNL 2016-2018	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.	0



M. L. ...

U. B. 1

Art. 67 comma 2 lettera e) CCNL 2016-2018	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente Riduzione (-) della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente (+) Importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale.	0
Art. 67 comma 2 lettera f) CCNL 2016-2018	Importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza	0
Art. 67 comma 2 lettera g) CCNL 2016-2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	0
Art. 67 comma 2 lettera h) CCNL 2016-2018	Risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) del CCNL Comma 5 lett a) del CCNL : 5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale .	0
Art. 15 comma 7 CCNL 2016-2018	In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5 dell'art.15.	
Art. 7 comma 4 lettera u) CCNL 2016-2018	In caso di incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67.	
	TOTALE PARTE FISSA ANNO 2018	€ 13.171,83
	Somme non soggette al limite (parte fissa)	143,80
	TOTALE PARTE FISSA ANNO 2018 AL NETTO	13.028,03



Molteni


LB1

DI SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE**SITUAZIONE RISORSE STABILI PER ANNO 2018**

RISORSE STABILI	+ 13.028,03
PEO	- 3.141,79
LED	
INDENNITA COMPARTO	- 3.487,80
RISORSE STABILI DISPONIBILI	6.398,44

RISORSE VARIABILI ANNO 2018

RIFERIMENTO	CALCOLO	IMPORTO EURO
Art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 2016-2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001. (Prestazioni rese per: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.).	
Art. 67 comma 3 lettera b) CCNL 2016-2018	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.	
Art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 2016-2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	



Art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 2016-2018	Importi "una tantum" corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	
Art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 2016-2018	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	
Art. 67 comma 3 lettera f) CCNL 2016-2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000. Destinatari dell'importo i messi notificatori che notificano atti per conto dell'Amministrazione Finanziaria	
Art. 67 comma 3 lettera g) CCNL 2016-2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	
Art. 67 comma 3 lettera h) CCNL 2016-2018	Risorse ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	
Art. 67 comma 3 lettera i) CCNL 2016-2018	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (Art.67 comma 5 lett. b). Risorse per le Camere di commercio , ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, per obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016 (Art.67 comma 5 lett. b).	
Art. 67 comma 3 lettera j) CCNL 2016-2018	Eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi.	
Art. 67 comma 3 lettera k) CCNL 2016-2018	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di	




Meloni

in B01

	personale di cui all'art.67 comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi di provenienza - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato art.67 comma 2 lett. e); -le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	
Art. 68 comma 1 CCNL 2016-2018	Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	
	TOTALE PARTE VARIABILE ANNO 2018	0,00

Risorse variabili NON soggette al limite

Residui anni precedenti (somme derivanti dal differenziale degli incrementi contrattuali per gli anni 2016 e 2017)	€ 74,10
Importi "una tantum" corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)	
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)	
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)	

6 

Lu B. 1

M. L. 1

4.1 – ufficiale di stato civile €. 300,00 per n. 1 dip. €300,00

5 – fondi a specifica destinazione:

5.1 – incentivi per la progettazione €0,00

5.2 La liquidazione degli importi a specifica destinazione (risorse variabili), fatte salve le norme regolamentari in vigore presso l'ente, una volta determinate le quantità economiche spettanti per ogni fondo, ha luogo secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo decentrato integrativo 2016/2018

5.3 Produttività € 5.478,44

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016-2018, prorogato per gli anni successivi, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procederà a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel precedente contratto nazionale.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di gennaio, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

6 Incentivazione produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi €. 5.478,446.1 – le modalità di utilizzazione delle presenti risorse restano disciplinate dall'art.12 del CCDI 2016-2018 sottoscritto in data 30.12.2016;

Le parti concordano di destinare per l'incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi la somma complessiva di €. 5.478,44 da liquidare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal richiamato art. 12 del CCDI 2016/2018, entro il mese successivo al deposito dell'esito della valutazione dei responsabili di area delle posizioni organizzative ad opera del nucleo di valutazione.

7. Definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e destinazione del fondo per gli incentivi tecnici di cui all'articolo 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016.

M. Scaroni

Luca

Art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999: Destinazione incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1/04/1999.

Le risorse ex art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Rientrano in questa fattispecie i compensi legati all'attività tecniche.

Dal 19/04/2016 è, infatti, entrato in vigore il D. Lgs 50/2016 che ha introdotto all'articolo 113 una nuova disciplina in materia denominata incentivi tecnici.

Tale disciplina, applicabile a decorrere dal 19.04.2016, data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, prevede che *le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e che l'80% del suddetto fondo, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, sia ripartita tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e soggetti che svolgono le funzioni di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico, nonché tra i loro collaboratori) con i criteri e le modalità previsti in sede di contrattazione decentrata e adottati nell'apposito regolamento comunale; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.*

Pertanto, per gli incarichi relativi alla progettazione di opere, affidati o disposti successivamente al 18/08/2014 e fino al 19.04.2016, vengono di seguito definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, della quota di fondo per la progettazione e l'innovazione da destinare ai dipendenti interessati.

6.1 Ripartizione dell'incentivo:

La quota di fondo destinata alle prestazioni per la progettazione viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura come segue:

Tabella 1

W. Camusso

Lu. Bai

LAVORI O OPERE		
ATTIVITA' GENERALE		Percentuale di ripartizione
A	PROGRAMMAZIONE OPERE E LAVORI	5
	responsabile unico del procedimento.	25
B	Personale tecnico al quale è stata affidata l'attività di verifica della progettazione .	15
C	Personale che procede alla predisposizione e al controllo degli atti di gara	5
D	Personale che procede al controllo dell'esecuzione del contratto	5
E	Personale al quale è stata affidata l'attività di direzione lavori.	35
F	Personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione.	10

Tabella 2

SERVIZI E FORNITURE		
ATTIVITA' GENERALE		Percentuale di ripartizione
A	PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI	5
	responsabile unico del procedimento.	25
C	Personale che procede alla predisposizione e al controllo degli atti di gara	10
D	Personale che procede al controllo dell'esecuzione del contratto	10

U.B.1
Neo comes



E	Personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dell'esecuzione.	35
F	Personale al quale è stata affidata l'attività di certificazione di regolare esecuzione.	15

- Ai collaboratori tecnico od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 40% della corrispondente aliquota. La restante quota (60%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività;
- Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
- La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento.
- In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi si applica il criterio della prevalenza.
- Nel caso particolare in cui il personale svolga prestazioni per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici, eventuali incentivi relativi a prestazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti e regolati nell'ambito delle convenzioni tra gli enti, preordinate alla realizzazione degli appalti a cui si riferiscono, in base alle responsabilità assunte e alla complessità.

6.2 Modalità di corresponsione dell'incentivo:

- La liquidazione dell'incentivo è disposta dal responsabile dell'area tecnica, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal responsabile unico del procedimento; nel caso in cui il Responsabile del servizio sia interessato direttamente alla ripartizione del fondo, la determinazione di liquidazione viene assunta dal Segretario Comunale previa acquisizione di apposita e dettagliata relazione redatta dal responsabile dell'area tecnica, nella quale siano accertate e asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti all'atto del conferimento dell'incarico.
- La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile, nei seguenti momenti:
 - Per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti

 In Bo, 

analoghi;

- Per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - Per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - Per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - Per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
- L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
 - L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
 - L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 9 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
 - Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile dell'area tecnica contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 - Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato nella stessa percentuale di della durata del ritardo o dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
 - Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
 - Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto;
 - La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:
$$I_r = I_t - ((L_t/t) * r) + (L_t/K) * A_k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto;

t = termine contrattuale;



Luigi

Alvares


r= ritardo colpevole;


K= costo dell'opera (al netto del ribasso);

Ak = Differenza di costo in aumento (al netto del ribasso);

- Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuale di cui all'art.106, comma 1, lettere a),b),c),d) e) del D.lgs. n.50/2016;
 - b) Sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetti a penale per ritardo;
- Nel caso di appalti non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
- Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
- Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è effettuato dall'area finanziaria, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Delegazione trattante di parte pubblica:

Dott.ssa Maria Antonietta Cannas - Presidente Firma 

Dott. Pietro Aresu – componente Firma 

Delegazione trattante di parte sindacale R.S.U.

Sig.ra Mariannina Boi firma 